



COMUNE DI LABICO

Città Metropolitana di Roma Capitale

Regolamento per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari sul territorio comunale di Labico e le distanze da mantenere da strade, edifici ed attività

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo dei prodotti fitosanitari sul territorio comunale di Labico e le distanze da mantenere da strade, edifici ed attività. Esso è parte integrante del Regolamento di polizia urbana e ne aggiorna ed annulla le regole, eventuali, ivi già contenute sullo stesso tema. I prodotti fitosanitari a cui si riferisce questo regolamento sono i diserbanti e gli antiparassitari (insetticidi, acaricidi, fungicidi, ecc.).

Art. 2 Ambito di applicazione del Regolamento

Le presenti norme si applicano a tutto il territorio comunale di Labico. L'amministrazione comunale per prima esclude l'uso di diserbanti nelle strade comunali e in tutti gli altri spazi di sua competenza ed adotta misure meccaniche o di pirodiserbo o di controllo biologico (colonizzazione con erbe non invadenti). Anche in caso di trattamenti antiparassitari l'amministrazione usa soltanto quelli ammessi dalla normativa per l'agricoltura biologica.

Art. 3 Utilizzo dei prodotti fitosanitari

Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e provinciale vigente in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari, è fatto obbligo a chiunque impieghi, per scopi produttivi agricoli e non, i prodotti fitosanitari in prossimità dei

centri abitati, di porre ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità e per il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali o cose.

Art. 4 Preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari

1. Le miscele dei prodotti fitosanitari devono essere preparate unicamente presso l'azienda agricola o in luoghi preventivamente concordati e/o autorizzati dal Comune, all'aperto o in locali ben ventilati.
2. Nella preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari è fatto divieto di utilizzare l'acqua delle fontane pubbliche e devono essere attuate tutte le cautele per evitare la contaminazione di qualsiasi corpo idrico.
3. Il livello di riempimento dell'attrezzatura utilizzata deve essere tale che la miscela, specie durante le salite e nei sobbalzi, non tracimi; il bocchettone di carico deve essere munito di apposito coperchio di tenuta.
4. Si raccomanda di calcolare preventivamente la quantità di miscela da somministrare in funzione dell'estensione della coltura, del tipo di impianto e dello stadio vegetativo in modo da evitare miscela residua. Nel caso in cui si producesse miscela residua si consiglia di ridistribuirla in campagna; è comunque vietata ogni altra forma di smaltimento.
5. Eventuali dispositivi "caricabotte" debbono essere utilizzati esclusivamente per il riempimento dell'atomizzatore con acqua. E' vietata la pulizia degli attrezzi e delle macchine con tali dispositivi.

Art.5 Prescrizioni per i trattamenti fitosanitari

1. è vietato l'impiego di prodotti fitosanitari classificati come Molto Tossici (T+) o Tossici (T). E' consigliato di non usare prodotti classificati come Nocivi (Xn).
2. Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari, è fatto obbligo a chiunque di effettuare i trattamenti fitosanitari in modo tale da evitare che le miscele raggiungano edifici pubblici e privati, orti, giardini, parchi, aree ricreative, centri sportivi e relative pertinenze, cimiteri, qualsiasi area diversa dalla zona strettamente interessata ed oggetto del trattamento fitosanitario e comunque rimanendo a una distanza di rispetto pari a:
 - 50 metri per gli atomizzatori e 30 metri per le barre irroranti da diserbo, dal confine di qualunque tipo di abitazione ed edificio privato e relative pertinenze, salvo il caso che il proprietario e l'eventuale gestore non siano consenzienti, in forma scritta e sottoscritta, a consentire misure inferiori, ed escluso il caso in cui l'edificio sia destinato all'uso pubblico;
 - 50 metri dal confine di strutture ad uso pubblico quali piste ciclabili, aree attrezzate a scopo ludico-ricreativo, parchi, giardini, centri sportivi, cimiteri- e relative pertinenze; edifici pubblici quali scuole di ogni ordine e grado, case di riposo e relative pertinenze di tutti questi edifici;
 - 50 metri per gli atomizzatori e 30 metri per le barre irroranti da diserbo, dal confine di aree pubbliche di interesse ambientale e naturalistico, come boschi, filari alberati, laghetti e fiumi;
 - 20 metri da strade vicinali, comunali, provinciali, nazionali, ferme restando le distanze stabilite negli altri punti;
 - 50 metri per gli atomizzatori e 30 metri per le barre irroranti da diserbo, dal confine di aree, coltivate a scopo produttivo e/o per l'autoconsumo, in cui non

si effettuano trattamenti fitosanitari con sostanze di sintesi, con colture quali foraggio, ortaggi, cereali, erbe medicinali ed aromatiche, piccoli frutti e qualsiasi vegetale per l'alimentazione umana ed animale;

- 50 metri da tutte le aree coltivate con il metodo dell'agricoltura biologica certificata;
- 50 metri per gli atomizzatori e 30 metri per le barre irroranti da diserbo, da tutti i terreni confinanti in cui il proprietario non sia consenziente, in forma scritta e sottoscritta, a consentire misure inferiori;
- 50 metri per gli atomizzatori e 30 metri per le barre irroranti da diserbo dal confine di aree destinate al ricovero di animali

3. Fermo restando il rispetto delle distanze previste al comma 2, la distribuzione dei prodotti fitosanitari, con qualsiasi mezzo, in prossimità di edifici quali scuole, scuole per l'infanzia, asili nido, centri diurni è consentita esclusivamente nell'orario di chiusura delle medesime strutture e comunque al termine delle attività ordinarie che vi si svolgono ed in ogni caso prima delle ore 7,30 del mattino e dopo le ore 18,00 pomeridiane.

4. Fermo restando il rispetto delle distanze previste al comma 2, in prossimità di case di riposo, residenze protette ed altri edifici pubblici e privati presso i quali le persone dimorano permanentemente, l'operatore deve inoltre adottare tutte le misure atte a ridurre il più possibile il rischio da "effetto deriva".

5. Qualora il terreno in trattamento con pesticidi abbia parti confinanti con la rete stradale, è fatto obbligo di esporre opportuna ed evidente segnaletica lungo tutto il perimetro di confine con la strada, durante il trattamento e per tutto il tempo di rientro, fermo restando le distanze di rispetto di cui al comma 2. Il cartello deve contenere indicazioni dei prodotti usati e un simbolo di pericolo comprensibile a chiunque in modo immediato.

6. E' fatto comunque obbligo all'operatore che effettua il trattamento:

- a. di porre la massima attenzione affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone od animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso
- b. di orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio, adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo, e regolare opportunamente il flusso d'aria affinché le sostanze erogate investano solo la vegetazione, qualunque sia l'attrezzatura usata e ammessa
- c. di adottare tutte le misure precauzionali per evitare la perdita di miscele e schiume lungo le strade
- d. di spegnere gli atomizzatori con motore autonomo durante la circolazione su strade
- e. di non eseguire il trattamento in presenza di vento o in condizioni di temperature elevate (sopra i 32°).
- f. di dotare l'atomizzatore o la barra irrorante dei più moderni dispositivi atti alla riduzione dell'effetto deriva

7. Fermo restando il rispetto delle distanze previste al comma 2, i trattamenti fitosanitari possono essere effettuati esclusivamente con lance azionate a mano a pressione moderata o con sistemi di irrorazione a tunnel o con macchine dotate di ugelli antideriva ad inclusione d'aria, in abbinamento- nel caso di frutticoltura- a convogliatori d'aria a torretta, sempre che per i macchinari relativi a tali sistemi, sia

preventivamente prodotta al Comune, a cura dell'agricoltore, idonea documentazione tecnica o con barre irroranti da diserbo, rispondenti a tutti i requisiti di legge e perfettamente funzionanti.

8. L'applicazione di prodotti fitosanitari con l'uso di attrezzature manuali quali: lance azionate a mano a pressione moderata, irroratrici a spalla altri mezzi e comunque in modo da evitare assolutamente il getto e la deriva di fitosanitari sulla proprietà di terzi, è autorizzata esclusivamente per la coltivazione di orti ad uso domestico o di autoconsumo, piante da frutto nei giardini o isolate (patriarchi), coltivazioni annuali (campi coltivati a patate, cereali, cavoli o altri ortaggi), piccoli frutti, anche se situati a distanza inferiore a quelle stabilite al comma 2, esclusa una fascia di rispetto assoluta di m 5 da tutti i confini di proprietà per le piante arboree, melo, ciliegio, ecc... (non è consentito perciò l'utilizzo di atomizzatori vecchi).

9. Sono comunque vietati, sia in ambito urbano che rurale ed extraurbano, tutti trattamenti con diserbanti effettuati in sostituzione dello sfalcio meccanico. Ovvero sono vietati gli interventi di diserbo che interessano le aree agricole non produttive, gli inerbimenti dei vigneti, dei frutteti e degli impianti da legno, le scarpate, i prati e le fasce inerbite presenti lungo tutto il reticolo idrografico minore.

Art. 6 Manutenzione delle attrezzature

1. Allo scopo di migliorare l'efficienza delle macchine irroratrici, la qualità della distribuzione e conseguentemente ridurre gli effetti negativi sull'ambiente si raccomanda di effettuare periodicamente il controllo e la taratura delle macchine e attrezzature per la distribuzione dei fitofarmaci.

2. Al fine di evitare perdite durante il caricamento o il tragitto, l'utilizzatore dovrà periodicamente controllare accuratamente lo stato delle attrezzature e delle condutture (rubinetti, giunti, ecc.).

3. E' vietato lavare le attrezzature per la distribuzione delle miscele nei centri abitati, in prossimità di corsi d'acqua, di pozzi, di fontane, di fossi e nelle aree di rispetto delle opere di presa degli acquedotti.

Art. 7 Smaltimento delle miscele e dei relativi contenitori

Le miscele residue e i contenitori vuoti (scatole, barattoli, bidoni, sacchetti, ecc.) venuti a contatto con i prodotti fitosanitari devono essere smaltiti secondo la normativa vigente e non devono essere eliminati assieme ai rifiuti urbani o abbandonati sul territorio ma sono smaltiti nel rispetto delle disposizioni vigenti per i rifiuti speciali.

Art. 8 Agricoltura biologica

Per i trattamenti antiparassitari e anticrittogamici eseguiti secondo il metodo biologico da Aziende certificate biologiche o in conversione, l'operatore è tenuto a dichiarare il tipo di prodotto utilizzato nel corso del trattamento al personale incaricato dall'amministrazione comunale che ha facoltà di prelevare campioni e accertarne la veridicità.

Art. 9 Il servizio di polizia rurale

1. Il Servizio di polizia rurale consiste nel complesso di funzioni espletate per assicurare, nell'ambito del territorio comunale, l'applicazione e l'osservanza delle

leggi e dei regolamenti dello Stato e della Regione, nonché delle norme del Comune, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto e la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile nonché del diritto di proprietà, nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne.

Art. 10 Espletamento del servizio di polizia rurale

1. Il Servizio di Polizia Rurale rientra nell'ambito delle competenze dell'Ufficio Polizia Municipale, dell'Ufficio Strade e dell'Ufficio Ambiente secondo le specifiche competenze.

2. Il Servizio di Polizia Rurale è svolto dai dipendenti Comunali addetti a tale attività, nonché dagli Ufficiali ed Agenti preposti ai Servizi di Polizia Stradale ai sensi dell'art. 12 del Codice della Strada.

Art. 11 Segnalazioni

I cittadini possono segnalare al servizio di Polizia municipale le inosservanze al presente regolamento che siano di loro conoscenza, anche allegando foto del caso.

Art 12 Sanzioni per mancato rispetto delle norme per l'utilizzo di fitosanitari

1. Fatta salva l'applicazione delle norme speciali in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari e di smaltimento dei relativi contenitori, del codice penale e di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, in caso di inosservanza delle disposizioni previste nei precedenti articoli, per i casi non già determinati da leggi, si applicano sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'articolo 10 della legge dello stato 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni. Il limite inferiore viene posto ad euro 500 e quello superiore ad euro 5.000.

2. E' demandata alla Giunta Comunale l'eventuale aggiornamento dell'importo di cui al comma 1 del presente articolo.

Art 13 Accertamento, contestazione, notificazione, pagamento

1. Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni irrogate, si osservano le disposizioni e le procedure stabilite dalla legge 24.11.1981 n.689 e dal D.P.R. 22.07.1982 n. 571.

2. Le violazioni del presente Regolamento devono essere contestate al trasgressore e alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta. Qualora non sia possibile procedere alla contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

3. E' ammesso il pagamento in misura ridotta pari al 50% entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione oppure, in caso contrario, dalla notificazione degli estremi della violazione.

4. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'organo accertatore presenta specifico rapporto al Dirigente del Servizio di Polizia Municipale con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni.

5. Entro il termine di sessanta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione gli interessati possono far pervenire al Dirigente del Servizio di Polizia Municipale scritti difensivi e documenti; possono altresì chiedere di essere sentiti dal medesimo.

6. Il Dirigente del Servizio di Polizia Municipale, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, entro i limiti stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese del procedimento, all'autore della violazione e alle persone obbligate in solido mentre, in caso contrario, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

7. Avverso l'ordinanza-ingiunzione è ammessa opposizione, entro 30 giorni dalla notifica, al Giudice di Pace. L'ordinanza di ingiunzione costituisce titolo esecutivo. In caso di mancato pagamento, verrà eseguita la procedura coattiva ai sensi dell'art.27 della Legge 24.11.1981 n.689.

8. Chiunque non ottemperi alle ordinanze emanate ai sensi dei precedenti articoli, salvi i casi previsti dall'art. 650 del c.p. o da altre leggi e regolamenti particolari e speciali, è punito con l'ulteriore sanzione da € 25,00 a € 500,00 fermo restando il recupero delle spese sostenute per dare esecuzione a quanto ordinato.

Art. 14 Entrata in vigore del regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo le pubblicazioni di legge.